

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIALI
DEL PINEROLESE**

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NATURA DEL CONSORZIO

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, il Consorzio denominato Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese, siglabile in C.I.S.S. del Pinerolese, tra i Comuni di: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile,, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa e Virle Piemonte, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale dei suddetti Comuni.
2. Il Consorzio è Ente strumentale dei Comuni dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.
3. Il C.I.S.S. del Pinerolese è un Consorzio di funzioni, in quanto gestisce, in ottemperanza all'art. 3, comma 2) della L.R. 28.9.2012, n. 11 e s.m.i, in attuazione dell'art. 9, comma 1 bis del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135 e s.m.i, servizi socio-assistenziali; ad esso si applicano le norme sugli Enti Locali.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e rientranti nell'ambito della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, come definita dalle disposizioni di legge statale e regionale, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 e s.m.i, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
3. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale avviene secondo i principi generali, gli assetti istituzionali, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro 08.11.2000, n. 328 e s.m.i. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132, comma 1) del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 e s.m.i e all'art. 6 della Legge 08.11.2000, n. 328 e s.m.i. La Regione Piemonte ha esercitato la propria funzione di programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi sociali attraverso l'emanazione della Legge Regionale 08.01.2004, n. 1 e s.m.i.
4. La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2) della L.R. 08.01.2004, n. 1 e s.m.i.

5. Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
 - b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
 - c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
 - e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
 - f) piena integrazione dei soggetti disabili;
 - g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
 - h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
 - i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
5. Il Consorzio opera in collaborazione con il servizio sanitario e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio.
6. Il Consorzio esercita altresì le funzioni ed i servizi inerenti l'assistenza scolastica agli alunni disabili di competenza dei comuni; per tali servizi e funzioni l'assemblea può stabilire forme di contribuzione dei comuni al costo degli interventi diverse da quelle stabilite per i restanti servizi e funzioni, come disciplinate dal successivo art. 3.

ART. 3 – SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Consorzio può erogare servizi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2, purché attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito.
2. Qualora tutti gli Enti aderenti intendano avvalersi del Consorzio per la gestione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, l'Assemblea consortile dovrà assumere idoneo atto deliberativo, nel quale dovranno, fra l'altro, essere quantificati gli oneri economici, derivanti anche dall'acquisizione di eventuali risorse umane aggiuntive, che dovranno essere trasferite al Consorzio secondo le modalità che caratterizzano la gestione associata.
3. Qualora la richiesta pervenga, invece, da parte di un numero limitato di Enti, la relativa spesa risulterà a loro intero carico, previa stipula di idonea convenzione.
4. Il Consorzio può altresì erogare agli Enti Consorziati servizi attinenti ad altra funzione, purché strettamente attinente o comunque collegata allo scopo per cui il Consorzio è stato costituito; in tale fattispecie gli oneri saranno addebitati agli Enti richiedenti, secondo le modalità dei precedenti commi 2 e 3.
5. Il Consorzio può erogare servizi a titolo oneroso anche a soggetti ad esso non aderenti, purché attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito. In tal caso nessun onere economico dovrà gravare sul bilancio dell'Ente.
6. Le deliberazioni assembleari nelle materie indicate dal presente articolo sono assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresentino i due terzi dei comuni consorziati.

ART. 4 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” e può anche essere indicato con la sigla C.I.S.S. del Pinerolese.
2. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Pinerolo.

ART. 5 – DURATA – CESSAZIONE – NUOVE ADESIONI – RECESSO

1. Il Consorzio ha durata indeterminata. Lo scioglimento del Consorzio avviene con deliberazione degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata dei 2/3 sia delle quote di partecipazione sia dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 6 - RECESSO DAL CONSORZIO

1. Il recesso anticipato dall'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
2. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza nell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello Statuto e della Convenzione.
4. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni. Nel caso in cui il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali, l'Assemblea Consortile, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici.

ART. 7 - AMMISSIONE AL CONSORZIO DI ALTRI ENTI

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti locali al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
2. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

ART. 8 – ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto o alla convenzione, l'adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, sono deliberati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, che rappresenti almeno i due terzi dei comuni consorziati.

Successivamente, sono approvati dai consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei comuni consorziati è immediatamente comunicata al consorzio, per gli adempimenti successivi.

ART. 9 – RAPPORTI CON GLI ENTI CONSORZIATI

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. A tale fine mantiene con detti Enti stretti rapporti di collaborazione e/o confronto.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 10 – GLI ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) L'Assemblea Consortile;
 - b) Il Presidente dell'Assemblea consortile;
 - c) Il Consiglio di Amministrazione;
 - d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) Il Direttore.

CAPO I L'ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 11 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea Consortile è l'Organo rappresentativo degli Enti consorziati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.
2. L'Assemblea Consortile determina gli indirizzi generali dell'attività consortile ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del consorzio.
3. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato, indicato tra gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune.
4. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea Consortile. La delega può avere natura temporanea (per singola seduta) o permanente (pari alla durata in carica del Sindaco delegante), fatta salva la possibilità di revoca della medesima. Il delegato non deve trovarsi in stato di litispendenza con il Consorzio o con l'ente rappresentato.
5. La cessazione dalla carica di Sindaco, assessore o consigliere comunale comporta l'automatica decadenza della carica di componente dell'Assemblea Consortile.
6. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea Consortile, il diritto di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, salvi i casi in cui il lo Statuto disciplini modalità di partecipazione diverse.
7. Si applicano ai componenti dell'Assemblea Consortile le disposizioni di legge sulle incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

8. Nel caso di elezioni amministrative nella maggioranza dei Comuni, l'Assemblea Consortile decade. In tal caso il Presidente uscente deve convocare l'Assemblea Consortile per l'elezione del nuovo Presidente entro 45 giorni dalla data delle elezioni.

ART. 12 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e determina gli indirizzi generali di governo del Consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.
2. L'Assemblea Consortile esercita le competenze assegnate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali al Consiglio comunale e provinciale.
3. L'Assemblea Consortile esercita inoltre le seguenti competenze:
 - a) nomina il Presidente dell'Assemblea Consortile;
 - b) nomina il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
 - d) nomina il Revisore dei conti e stabilisce l'emolumento ad esso spettante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
 - e) delibera l'assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale di cui all'art. 3, quando ne faccia richiesta uno o più Enti associati;
 - f) approva gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
 - g) approva le convenzioni tra il consorzio ed altri enti pubblici per la gestione coordinata di funzioni e servizi determinati;
 - h) determina le modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
 - i) esercita nei confronti degli altri organi del consorzio, tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio comunale rispetto agli Enti strumentali;
 - j) delibera l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - k) delibera la proposta di modifica o l'integrazione dello Statuto e della Convenzione, da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali degli enti consorziati;
 - l) definisce le quote di partecipazione degli enti consorziati alle esigenze finanziarie del Consorzio;
 - m) approva i regolamenti del Consorzio;
 - n) approva il testo degli accordi di programma, da sottoscrivere con altri Enti o soggetti;
 - o) prende atto delle forme di recesso di cui all'art. 6, comma 4, del presente Statuto.
4. L'Assemblea Consortile esercita inoltre le competenze assegnate al Consiglio comunale e provinciale da altre norme di legge.

ART. 13 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. Con proprio Regolamento L'Assemblea Consortile disciplina il proprio funzionamento.

ART. 14 – DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene all'istruttoria, i pareri, compreso il controllo interno preventivo di regolarità amministrativa e contabile ed il controllo interno successivo, la forma e le modalità di redazione, di pubblicazione e l'esecutività.

2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione alla seduta. Qualora uno o più Comuni in base alla quota millesimale della popolazione residente non accedano ad una quota di partecipazione, la stessa sarà ceduta dal Comune con il maggior numero di residenti.
3. Le deliberazioni relative ai seguenti argomenti:
 - a) nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
 - b) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente dell'Assemblea;
 - c) nomina del Revisore dei conti;
 - d) trasferimenti annuali degli Enti consorziati;sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.
4. Le deliberazioni relative ai seguenti argomenti:
 - a) approvazione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione e le relative modifiche;
 - b) modifica della denominazione del consorzio;
 - c) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili;
 - d) l'assunzione di funzioni aggiuntive a rilevanza sociale (art. 3 commi 1 e 2);
 - e) lo scioglimento del Consorzio;sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione che rappresentino almeno i due terzi dei comuni consorziati.
In caso di necessità di arrotondamento, si arrotonderà per difetto se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e per eccesso nel caso sia superiore.
5. Le deliberazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
6. In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quanto sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione, con modalità idonee ad assicurare contestualmente la celerità del calcolo del risultato della votazione e l'anonimato del voto.
7. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
8. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

ART. 15 – COMMISSIONI CONSULTIVE

1. L'Assemblea Consortile può costituire al proprio interno delle commissioni permanenti o temporanee, cui affidare le seguenti competenze propositive e/o consultive:
 - a) l'esame preparatorio degli atti deliberativi dell'assemblea al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso;
 - b) l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione;
 - c) la formulazione di pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

2. La Commissione “bilancio – programmazione – controllo” è obbligatoria e permanente; è presieduta dal Presidente dell’Assemblea Consortile e deve essere costituita e/o rinnovata ogni volta che siano rinnovati, a seguito di elezione, almeno il 50% dei consigli comunali dei Comuni consorziati. Essa ha competenze propositive, consultive e di controllo sulla predisposizione degli atti di programmazione e controllo economico finanziario.
3. Il Regolamento per il funzionamento dell’assemblea stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici dell’ente notizie, informazioni, dati, atti, audizione di persone, necessari all’espletamento del proprio mandato. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni consiliari il segreto d’ ufficio.
5. Le Commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o del Segretario.
6. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. La deliberazione di istituzione della Commissione stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conduzione dei lavori.

CAPO II IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

ART. 16 – PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

1. Il Presidente dell’Assemblea Consortile viene eletto, a voto palese, dall’Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole stabilito al comma 3), del precedente art. 14.
2. Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, l’Assemblea Consortile elegge un Vice Presidente.
3. Il Presidente rappresenta l’Assemblea Consortile e il Consorzio nei rapporti politici con gli Enti esterni ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Presidente è l’organo di raccordo tra l’Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione e come tale vigila sulla osservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi forniti dall’Assemblea Consortile per la realizzazione dei programmi e sul conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio; a tal fine può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto.
5. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l’Assemblea Consortile;
 - b) stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Consortile;
 - c) presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - d) controlla l’attività complessiva dell’Ente e promuove, all’occorrenza, indagini e verifiche;

- e) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - g) cura e mantiene i rapporti con le Amministrazioni comunali aderenti al Consorzio;
6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

CAPO III IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17 – COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, per un periodo di quattro anni, dall'Assemblea Consortile nella sua prima adunanza, successiva al rinnovo, a seguito di elezioni amministrative svoltesi nella maggioranza assoluta dei Comuni aderenti al Consorzio e si compone di n. 3 o 5 consiglieri compresi il Presidente e il Vice Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale ed essere in possesso di competenze tecniche e/o amministrative, per le funzioni svolte presso Enti pubblici o privati, nell'associazionismo e nel volontariato, ovvero per incarichi pubblici ricoperti, debitamente documentati da "*curricula*".
4. L'elenco dei candidati sarà formato a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico che indicherà i requisiti richiesti ai candidati, opportunamente documentati con la presentazione dei "*curricula*".
5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese dall'Assemblea Consortile con il voto favorevole stabilito al comma 3), del precedente art. 14.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono membri cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso e cioè fino all'insediamento dei loro successori.
7. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

8. I componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

ART 18 - INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:
 - i dipendenti dell'Ente;
 - coloro che sono in lite con il Consorzio;
 - i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi, nonché coloro che rientrano nelle ipotesi degli artt. 10 e 11 del D.L.gs. 31.12.2012, n. 235 e s.m.i.
2. Si applicano ai componenti del Consiglio di Amministrazione le disposizioni del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.
3. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde qualora si verifichino cause di ineleggibilità a Consigliere comunale o sopravvengono le incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, su proposta anche di un solo Amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 19 - REVOCA

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea Consortile, pari ad almeno un terzo delle quote e approvata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. Entro 45 giorni dalla seduta in cui deliberata la revoca, l'Assemblea Consortile nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile, tutti gli atti rientranti nei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo, che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi e non rientrino nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti/funzionari.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) propone all'Assemblea Consortile l'approvazione del Bilancio di previsione, del Piano programma e del rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
 - b) propone all'Assemblea Consortile gli altri atti fondamentali di cui all'art. 12, comma 3 del presente Statuto;

- c) propone all'Assemblea Consortile l'assunzione di eventuali mutui a medio e a lungo termine, ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il relativo piano finanziario;
 - d) propone all'Assemblea Consortile questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consiglio di Amministrazione che necessitano del parere consultivo degli Enti Consorziati;
 - e) approva gli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente secondo le linee di indirizzo dell'Assemblea;
 - f) delibera relativamente alle operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazione di Tesoreria;
 - g) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - h) delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio, in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
 - i) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi 60 giorni, a pena di decadenza;
 - j) nomina il Direttore;
 - k) determina le eventuali indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo contenute nel Piano Programma, allegato al Bilancio Preventivo, qualora previste dalla normativa vigente;
 - l) approva il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile;
 - m) individua le aree funzionali dell'Ente, cui possano essere preposti dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di governo necessari per dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti o del Direttore.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico; ad esse interviene il Direttore, senza diritto di voto, e può essere invitato, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea Consortile.
5. Il Segretario del Consorzio assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
6. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta comunale, in ordine all'istruttoria, alle forme e alle modalità di redazione e di pubblicazione. Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

ART. 22 – INDENNITA' E RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione competono le indennità e il rimborso delle spese di viaggio ed accesso previste dalle vigenti normative.

CAPO IV IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - COMPETENZE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente e deve raccordarsi con il Presidente dell'Assemblea Consortile; coordina l'attività programmatica e di indirizzo dettata dall'Assemblea Consortile con l'attività di alta amministrazione e di governo del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità dell'attività del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, informando il Presidente dell'Assemblea;
 - fissa l'ordine del giorno delle sedute e ne promuove e coordina l'attività;
 - può conferire incarichi ai singoli componenti;
 - sottoscrive le deliberazioni del Consiglio;
 - può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile. Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea Consortile.

ART. 24 - VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 25 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE

1. I Presidenti e i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO V IL DIRETTORE

ART. 26 - NOMINA

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge regionale per la direzione dei servizi sociali degli Enti gestori.
2. La nomina a Direttore del Consorzio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale in uno dei Comuni consorziati.

ART. 27 - COMPETENZE

1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio e ne è il Rappresentante Legale. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore, in particolare:
 - esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - esprime i pareri tecnici ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - dirige e coordina il personale;
 - in caso di inerzia del personale esercita poteri sostitutivi;
 - adotta i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge ad altri organi;
 - presiede le Commissioni di gara e di disciplina, nonché le Commissioni per la selezione del personale;
 - stipula i contratti e adotta i provvedimenti a lui demandati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - rappresenta l'Ente nei confronti dell'Autorità giudiziaria e in tutte le funzioni gestionali proprie della dirigenza, in ottemperanza a quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Bilancio Preventivo e di Rendiconto di Gestione;
 - gestisce le relazioni sindacali;
 - adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio.
 - interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Assemblea Consortile, senza diritto di voto;
 - esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 28 - SOSTITUZIONE

1. Nei casi di vacanza del posto di Direttore, ovvero di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni vengono esercitate, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Direttore scelto fra i Dirigenti o i Responsabili di Area del Consorzio, ovvero eccezionalmente da persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO VI IL REVISORE

ART. 29 - NOMINA E REVOCA

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione e scelto fra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ART. 30 - COMPETENZE

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del Consorzio ed ai relativi Uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea Consortile e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
4. Il Revisore riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia all'Assemblea Consortile e presenta a quest'ultima una relazione scritta sul Rendiconto di gestione.
5. Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario; deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

TITOLO III ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

ART. 31 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. Il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale degli Enti Locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti Consorziati e/o Convenzionati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.

4. La nomina di Dirigente, Responsabile dei Servizi o degli uffici, o di elevata qualificazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

ART. 32 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra i Segretari degli Enti consorziati o convenzionati per un periodo di cinque anni.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte dal Vice Segretario.
3. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti in cui il Consorzio è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Nel caso in cui il Segretario debba assentarsi in quanto direttamente interessato dall'atto in esame, le sue funzioni sono momentaneamente assunte dal Vice Segretario o dal Direttore dell'Ente.
6. Il Vice Segretario è scelto fra i Dirigenti o i Responsabili di Area del Consorzio, in possesso del titolo di studio necessario all'iscrizione all'Albo dei Segretario Comunali e Provinciali.

ART. 33 - INCOMPATIBILITÀ E RESPONSABILITÀ

1. Tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, non può esercitare altro impiego o professione, nonché altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato in base alla vigente normativa.
2. In particolare al personale dipendente del Consorzio, con incarichi amministrativi di vertice oppure con qualifica dirigenziale (dirigenti interni ed esterni), si applicano le disposizioni del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m.i in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.
3. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

TITOLO IV CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 34 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi, interventi ed obiettivi.
3. Nel Regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 41 del presente Statuto, metodologie di analisi e di valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.
4. Si applicano al Consorzio le norme dettate sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

ART. 35 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di Previsione previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il Bilancio di Previsione è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il Bilancio di Previsione, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge.
4. Le variazioni al Bilancio sono adottate entro i termini di legge e possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea Consortile entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Consortile è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Si applicano alle variazioni le disposizioni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.
5. La variazione di assestamento generale, approvata e/o ratificata dall'Assemblea Consortile nei termini di legge, consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del Bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio.

ART. 36 - INFORMAZIONE

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza della programmazione e della gestione finanziaria dell'Ente, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, attraverso la pubblicazione dei relativi documenti sul sito dell'Ente.

ART. 37 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Sulla base del Bilancio di Previsione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva:

- a) il Piano Esecutivo di Gestione, i cui contenuti, tempi e modi di approvazione stabiliti dalla normativa vigente.
 - b) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione i cui contenuti, tempi e modi di approvazione stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il Piano Programma costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa dell'Ente. Ha un orizzonte temporale triennale, pari a quello del Bilancio di Previsione, e rappresenta, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il regolamento di Contabilità ne disciplina struttura e contenuto anche con riferimento ai tempi di approvazione stabiliti dalla normativa vigente per il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.
 3. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

ART. 38 - RENDICONTO DI GESTIONE

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il Rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di Rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di Rendiconto adottato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. Lo schema di Rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il Rendiconto è approvato dall'Assemblea Consortile entro i termini di legge, tenuto motivatamente conto della Relazione del Revisore.

ART. 39 - PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO

1. Entro i termini di legge, l'Assemblea Consortile provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'Esercizio relativo.

ART. 40 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consortile secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.
3. Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili sono deliberati dall'Assemblea Consortile. Di norma i beni patrimoniali del Consorzio sono alienati o devoluti prioritariamente ai Comuni consorziati che ne facciano richiesta.
4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito comunque tutti i servizi istituzionali dell'Ente e la necessaria liquidità di cassa.

ART. 41 - MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statuari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali, provinciali, dell'Azienda Sanitaria di riferimento e di altri enti pubblici e altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, le quote di compartecipazione degli utenti, gli altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

ART. 42 - TRASFERIMENTI ANNUALI DEGLI ENTI CONSORZIATI

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, sono determinati dall'Assemblea Consortile in sede di approvazione del Bilancio di Previsione in base alle esigenze finanziarie del Consorzio.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, dopo la approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea, una quota pari al 50% della somma dovuta entro il 31 marzo, una quota pari al 40% della somma dovuta entro il 30 giugno ed il saldo entro 30 settembre. Qualora entro il termine del 31 marzo non sia ancora stato approvato il Bilancio di Previsione gli Enti Consorziati provvedono al trasferimento della somma dovuta calcolata sulla base della somma versata nell'anno precedente salvo poi effettuare il conguaglio con i versamenti successivi.
3. In caso di ritardato versamento della quota di partecipazione, saranno applicati gli interessi di mora, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni a partire dal trentunesimo giorno di ritardo.
4. Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, possono essere disposte le ordinarie procedure di esecuzione civile od amministrativa.

ART. 43 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del Servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

ART. 44 - CONVENZIONI E CONTRATTI, COLLABORAZIONI CON IL TERZO SETTORE

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti la tutela materno-infantile e l'età evolutiva, stipulando apposito Accordo di Programma/Convenzione con l'A.S.L. competente, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposite Convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge per l'affidamento della gestione di attività o di servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
3. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge con le Unioni Montane, ricomprese nel proprio ambito territoriale, per la realizzazione di progetti integrati.
4. Il Consorzio può altresì stipulare Convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge con altre Pubbliche Amministrazioni, anche estere, anche al fine di realizzare economie di scala ed ottimizzazioni nella gestione dei servizi.
5. Mediante apposito Regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi; nel Regolamento sono altresì determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese.
6. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

TITOLO V RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

ART. 45 - RESPONSABILITÀ

1. Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle Autonomie Locali.
2. Il Consorzio assicura i propri Amministratori, il Direttore e il personale con funzioni direttive contro i rischi conseguenti all'espletamento dei rispettivi mandati e funzioni, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado.

ART. 46 - CONTROLLO E VIGILANZA

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ART. 47 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

ART. 48 - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.
3. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio. A tal fine il Consorzio si impegna a:
 - a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
 - b) promuovere e, se richiesto partecipare, ad assemblee o incontri indetti da associazioni gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c) predisporre pubblicazioni divulgative e aggiornare costantemente il sito dell'Ente, per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.
4. Il Consorzio promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando rapporti di collaborazione stabili con le Associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi della Legge 27.02.1991, n. 266 e s.m.i.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 - FUNZIONI NORMATIVE

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio, ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque

sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza; essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 50 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

1. Il “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo entro trenta giorni dall’acquisizione delle delibere di approvazione dello Statuto e della convenzione da parte di tutti i Comuni partecipanti, provvede a convocare i Sindaci dei rispettivi Comuni per la sottoscrizione formale della convenzione.
2. La sottoscrizione e la registrazione della convenzione nella forma della scrittura privata sono assicurati dal Segretario del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 01.01.2025 fino a tale data:
 - resta in vigore lo Statuto “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile del 28.11.2022 n. 21;
 - l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca continua ad esercitare le funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 4, della Costituzione;
 - resta in carica il Presidente dell’Assemblea Consortile nominato con deliberazione dell’Assemblea Consortile del 25.07.2019 n. 12, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 dello Statuto “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile del 28.11.2022 n. 21; in caso contrario le funzioni di Presidente dell’Assemblea sono svolte dal Vice Presidente dell’Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali”, nominato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 28.12.2021 resta in carica fino al 31.12.2024;
 - la Commissione “Bilancio – programmazione – controllo” nominata con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 15 del 25.07.2019 resta in carica fino al 31.12.2024, se la maggioranza dei componenti sia componente dell’Assemblea consortile anche dopo le elezioni amministrative 2024.
4. L’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca trasferisce il proprio personale addetto in via esclusiva o prevalente ai servizi sociali e/o collegati agli stessi al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese a partire dal 01.01.2025.
5. Le funzioni di Direttore del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” del Pinerolese sono svolte dal Direttore nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” del 28.04.2022 n. 12 fino al termine dell’incarico.
6. Le funzioni di Segretario del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” del Pinerolese sono svolte dal Segretario nominato con deliberazione dell’Assemblea Consortile del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” del 25.07.2019 n. 13 fino al termine dell’incarico.
7. Le funzioni di Revisore dei Conti del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” del Pinerolese sono svolte dal Revisore nominato con deliberazione dell’Assemblea Consortile

del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo del 31.03.2022, n. 6 fino al termine dell’incarico.

8. Il servizio di tesoreria del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” del Pinerolese è svolto dal tesoriere a cui è stato affidato l’incarico con determinazione del Responsabile del Servizio del “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo del 15.06.2022 n. 332, fino al termine dell’affidamento.
9. A far data del 01.01.2025 si applicano i regolamenti approvati dal “Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali” di Pinerolo.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali in quanto compatibili, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico.